



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

Provincia di Verona

Ordinanza n. 8 del 04-02-2016

OGGETTO: BLOCCO TOTALE DEL TRAFFICO VEICOLARE DOMENICA 21 FEBBRAIO 2016 NELLE FASCE ORARIE DALLE 09,00 ALLE 12,00 E DALLE 14,30 ALLE 17,30 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE.

IL SINDACO

PREMESSO che :

- il Decreto Legislativo 13 Agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell' aria ambiente e per un' aria più pulita in Europa" - conferma, tra l' altro il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per polveri sottili (PM10) pari a $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nel' arco dell' anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell' aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per i più giovani superano il valore limite dei $50\mu\text{g}/\text{m}^3$;

CONSIDERATO che :

- La Regione del Veneto con delibera del Consiglio Regionale n. 57 del 11 Novembre 2004, ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento del' Atmosfera" (di seguito indicato come piano regionale) che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi aromatici (IPA) ed al biossido di azoto NO₂;
- Tale piano in particolare prevede .
 1. all' art. 5 - Competenza dei Comuni, che i Comuni ricadenti nelle zone A, B e C elaborino i piani di azione, risanamento e mantenimento ai sensi del D.lgs. n. 351/1999;
 2. all' art. 6 - Competenze delle Provincie, che le Provincie approvano i piani d' azione, risanamento e mantenimento elaborati dai Comuni, apportando gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per ottimizzare nel territorio provinciale le azioni. Il medesimo articolo stabilisce pertanto che le Provincie, in caso di inerzia del Sindaco, adottano in via sostitutiva tutte le iniziative spettanti ai Comuni per ovviare al superamento dei valori limite o delle soglie di allarme, anche quando decise nei T.T.Z.;
 3. all' art. 7 - Tavolo Tecnico Zonale, che il T.T.Z. ha il compito di coordinare gli interventi dei Comuni previsti nei Piani d' azione, risanamento e mantenimento, finalizzati a ridurre i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite e di verificarne la loro applicazione;

- il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.), istituito ai sensi del piano regionale medesimo, riunito in data 14.07.2006 ha accolto la proposta di nuova zonizzazione effettuata da ARPAV, individuando in particolare le zone A Agglomerato, A1 Provincia, A2 provincia e C ai fini dell'adozione delle misure previste dal Piano;
- il Comune di Castelnuovo del Garda risulta inserito in fascia A1 Provincia per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici (poveri sottili PM10, biossido di azoto, IPA, benzene e ozono).
- il Comune di Castelnuovo del Garda ha adottato il Piano di Qualità dell' Aria con delibera di Giunta Comunale n. 232 del 28.12.2010;

ATTESO che:

1. il 23 settembre 2015 si è riunito il T.T.Z. - Tavolo Tecnico Zonale- presieduto e coordinato dall'Amministrazione Provinciale che ha stabilito, tra l'altro, con le azioni definite dal C.I.S. - Comitato di Indirizzo e Sorveglianza - nel 2006, per i Comuni in fascia A agglomerato, A1 Provincia e A2 Provincia, il blocco della circolazione degli autoveicoli benzina e diesel EURO 0, e diesel EURO 1 ed EURO 2, dei ciclomotori e motoveicoli EURO 0, nel periodo tra il 12 Ottobre ed il 04 Dicembre 2015 e tra il 7 Gennaio e il 13 Maggio 2016, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30, escluso le giornate festive infrasettimanali;
2. nel corso del T.T.Z. è stato inoltre stabilito che dovranno essere programmate alcune **"giornate provinciali dell'ambiente"** a cura delle Amministrazioni Locali:
 - una giornata nel periodo natalizio (tra il 06 dicembre 2015 ed il 06 gennaio 2016) senza obbligo di applicazione del blocco totale del traffico veicolare ma con la predisposizione di iniziative a carattere ambientale a discrezione del Comune;
 - **una giornata fissata al 21 febbraio 2016 con applicazione del blocco totale del traffico veicolare nei seguenti orari: 09,00 – 12,00 e 14,30 – 17,30;**
 - due giornate primaverili una nel periodo marzo/aprile 2016 e una nel periodo aprile/maggio 2016, senza obbligo di applicazione del blocco traffico veicolare, ma con la predisposizione di iniziative a carattere ambientale a discrezione del Comune.
3. I Comuni sono stati invitati a trasmettere locandine e materiale per pubblicizzare le proprie iniziative e rapporti sintetici sulle giornate effettuate;
4. I Comuni dovranno trasmettere come ogni anno un "report" sui controlli dell'applicazione delle azioni decise nella seduta del T.T.Z. del 23 settembre 2015. In particolare per tutti i Comuni (fascia A e C) il "report" dovrà riportare i dati relativi alle azioni sul fermo motore, divieto di combustione in ambito agricolo e di cantiere e limitazione della temperatura negli ambienti (PUNTO 3 del provvedimento) e per i soli Comuni in fascia A il "report" dovrà riportare anche i dati dei controlli relativi al blocco settimanale del traffico veicolare (PUNTO 2 del provvedimento).

- in data 9 dicembre 2015 si è riunito nuovamente il T.T.Z. che ha evidenziato la necessità di implementare le misure emergenziali già approvate per contenere i fenomeni di inquinamento atmosferico verificatosi, implementando le misure emergenziali con le seguenti azioni:

- estensione del blocco alla circolazione agli autoveicoli a benzina Euro 1;
- estensione del blocco alla circolazione agli autoveicoli diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2;
- estensione del blocco alla circolazione ai ciclomotori e motoveicoli Euro 1;

RITENUTO che:

- sia necessario ed urgente adottare i provvedimenti approvati dal TTZ del 23.09.2015 e 09.12.2015 finalizzati alla riduzione del carico inquinante;
- i provvedimenti di limitazione del traffico determinano una riduzione certa delle emissioni di sostanze inquinanti causate dal traffico veicolare in tutte le sue forme;

- gli autoveicoli benzina e diesel EURO 0, i diesel EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, i ciclomotori e motoveicoli EURO 0, sono i mezzi con maggiori emissioni inquinanti per Km/percorso, secondo la classificazione COPERT III che definisce i fattori di emissione per categoria di veicoli, come peraltro indicato anche dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e confermato dal C.I.S.;

RICHIAMATE le D.G.R.V. n° 3748 del 26 Novembre 2004, e n° 936 del 12 Aprile 2006, relative alle disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

RICHIAMATO il recente Decreto Legislativo 13 Agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

RICHIAMATO il D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art.7, comma 1 lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;

RICHIAMATO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

RICHIAMATA la propria Ordinanza N. 62 del 4/10/2013;

ORDINA

DI LIMITARE LA CIRCOLAZIONE, SECONDO LE MODALITÀ E LE ECCEZIONI INDICATE:

- **Divieto di circolazione nella “giornata provinciale per l’ambiente” individuata in domenica 21 febbraio 2016, per tutti i veicoli a combustione interna dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.30, in tutto il territorio comunale con le seguenti esclusioni dal divieto:**

1. **Sono esclusi dalla presente ordinanza i seguenti tratti stradali:** Autostrada A4, S.R. 11, S.R. 249, S.R. 450, S.P. 27/B, S.P. 27/A, via Marconi nel tratto di collegamento tra SR 11 via Milano ed il parcheggio in Piazza della Libertà, via XX Settembre nel tratto di collegamento tra via XXV Aprile ed il parcheggio in prossimità della chiesa parrocchiale.
2. **Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti mezzi:**
 1. gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
 2. gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
 3. gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.);
 4. gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;
 5. autoveicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti, oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
 6. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
 7. veicoli al servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti

- (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
8. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
 9. veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile, nonché i veicoli dei medici generici e delle persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
 10. veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
 11. veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
 12. veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
 13. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
 14. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero della neve), idrica, fognaria e di depurazione;
 15. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-lavoro e viceversa per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
 16. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1^a fermata (distante non meno di 900 metri) del servizio di trasporto pubblico di linea con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;
 17. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
 18. veicoli partecipanti ai cortei del carnevale;
 19. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici e ai veicoli con targa A.S.I. o di Registro esposta, solo in occasione delle manifestazioni;
 20. veicoli con targa estera intestati a persone residenti all'estero;
 21. mezzi agricoli nell'ambito della regolare pratica agronomica;
 22. veicoli classificati dal Codice della Strada ad uso specifico o ad uso speciale (art. 54 del D.Lgs. n° 285/92);
 23. veicoli commerciali (categorie L2, L5 e N come definiti dal Codice della Strada- art. 47) EURO 2 diesel.

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento.

Laddove ci sia riferimento a “titolo autorizzatorio” dovranno essere rispettate le seguenti modalità:

- il titolo autorizzatorio sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.
- L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: *“Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U.*

sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.”.

Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 “Nuovo Codice della Strada”) che ne facciano richiesta.

SANZIONI: chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 commi 1-lett. B) e 13 bis del D.Lgs. 285/92 “Nuovo Codice della Strada da euro 163,00 ad euro 658,00 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Il presente provvedimento è reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio ed ogni altra forma ritenuta idonea.

Avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ai sensi dell' art. 21 della legge 6.12.1971 n. 1034 nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Il Comando della Polizia Municipale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.
GR/gr

F.to PERETTI GIOVANNI

